

**ASPETTI MEDICO-LEGALI
RELATIVI AL DOPING NEGLI
SPORT DI MONTAGNA E
NELL'ALPINISMO**

Kiku. International mountain summit

Bressanone, 2014

Avv. Waldemaro Flick

DOPING

Legge 376 del 2000, articolo 1

COMMA 2: somministrazione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche, non giustificate da condizioni patologiche, e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

COMMA 3: la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive o l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso di farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2

LE RIPERCUSSIONI:

- SULLA SALUTE: *Decessi prematuri di ex-agonisti, diffusione di malattie legate all'assunzione di sostanze anabolizzanti ed eccitanti, dipendenza;*
- SULLA CREDIBILITA' DEL MONDO DELLO SPORT;
- SUL PROFILO DELLA RESPONSABILITA' GIURIDICA, *di diritto sportivo, penale e civile.*

LA LOTTA AL DOPING NELLA NORMATIVA DEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

AUSTRIA, DANIMARCA, FRANCIA, SPAGNA, ITALIA

Alcuni punti in comune alle normative francese,
spagnola e italiana:

- Previsione di una Commissione avente funzioni di coordinamento e controllo delle politiche anti-doping;
- Intervento diretto dello Stato sugli aspetti sanzionatori;
- Controllo e gestione dei laboratori accreditati.

LA LEGGE ITALIANA n. 376 DEL 2000

Tra responsabilita' penale e sportiva

- LA SALUTE DELL'ATLETA COME PRIORITA' DEL LEGISLATORE: *ex art. 1*, l'atleta, in presenza di condizioni patologiche documentate e certificate, potrà vedersi prescritto uno specifico trattamento, secondo le modalità indicate nel relativo decreto e secondo i dosaggi previsti per la terapia; con la conseguenza che l'atleta le cui prestazioni subiscano un miglioramento, diverso dal semplice ritorno allo stato di salute ottimale, verrà escluso dalla competizione.
- LA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE, la cui istituzione, presso il Ministero della Salute, è prevista dall'art.3; pluripartecipata e avente il compito di:
 - individuare le sostanze dopanti, attraverso laboratori accreditati,
 - organizzare ed effettuare i controlli anti-doping,
 - promuovere campagne di prevenzione e informazione.

➤ I SOGGETTI COINVOLTI:

- CONI, Federazioni sportive ad esso affiliate, società e associazioni sportive: *ex art.6*, devono adeguare i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella legge 376/2000;
- Le Regioni: *ex art.5*, svolgono un ruolo di programmazione dell'attività di prevenzione e di tutela della salute, nell'ambito dei piani sanitari regionali;
- Gli atleti, dal livello amatoriale a quello professionistico.

➤ LE IPOTESI DI REATO PREVISTE DALL'ART.9:

- **Comma 1:** viene punita la condotta di chiunque procuri ad altri, somministri, assuma, favorisca l'utilizzo di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, idonee a modificare le condizioni psicofisiche, le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze;

- **Comma 2:** viene punita la condotta di chi sottoponga alle pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli (nei casi previsti dai primi due commi, la pena prevista è quella della reclusione compresa tra 3 mesi e 3 anni e la multa tra Euro 2.500 e Euro 50.000);
- **Comma 7:** viene punita la condotta di chiunque commerci farmaci e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati all'utilizzazione sul paziente (in tal caso viene comminata la pena alla reclusione compresa tra 2 e 6 anni e la multa tra Euro 5.000 e Euro 75.000).

- Sono previste circostanze aggravanti delle condotte previste dai commi 1 e 2: se dal fatto deriva un danno alla salute, se il fatto è commesso nei confronti di un minorenni, se il fatto è commesso da un componente o dipendente del CONI, o di una Federazione sportiva nazionale o di una società o di un ente riconosciuti dal CONI.
- A ciò si aggiungono specifiche sanzioni accessorie, come l'interdizione temporanea dall'attività quando il fatto sia commesso da chi esercita una professione sanitaria.

RISVOLTI CIVILISTICI

ART.5 CODICE CIVILE

La norma vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o che siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Si ricade perciò nella violazione di tale norma quando l'assunzione di sostanze causi certamente un danno diretto e grave all'integrità fisica.

IL RIMEDIO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Si applica quando dall'utilizzo di sostanze idonee ad alterare la leale competizione derivi un danno ingiusto:

- Nei confronti dell'organizzazione dell'evento il cui risultato è stato alterato,
- Nei confronti degli sponsor, la cui reputazione sia stata danneggiata,
- Nei confronti degli atleti, le cui *chances* di vittoria siano diminuite in ragione del comportamento scorretto.

A carico dell'atleta ed eventualmente del suo allenatore, oltre che dell'associazione sportiva di appartenenza, la quale sarà responsabile ex art. 2049 del Codice Civile, salva l'azione di rivalsa.

I PRESUPPOSTI DELL'AZIONE

- CIVILE: è sufficiente la sussistenza della colpa del soggetto agente;
- PENALE: è necessaria la sussistenza del dolo specifico di voler alterare la leale collaborazione, mediante l'assunzione della sostanza vietata.

Un presupposto dunque più ampio quello dell'azione civile, che fa della giustizia civile un forte deterrente.

DOPING E MONTAGNA

Alcune riflessioni

PROBLEMA: l'applicabilità di questo apparato normativo agli atleti non facenti parte di alcuna associazione quando esercitano l'attività sportiva al di fuori di competizioni ufficiali

POSSIBILI SOLUZIONI:

- Ricorrere severamente alla responsabilità civile nei confronti dello **sponsor**: l'assunzione di sostanze vietate come motivo di **risoluzione** del contratto

IL RUOLO DELL'UNIONE EUROPEA

- **Libro bianco dello Sport della Commissione UE (11 luglio 2007):** i soggetti responsabili della sanità pubblica devono tener conto **dei rischi per la salute** legati al doping;
- **Piano di lavoro dell'Unione Europea 2011-2014 (20 maggio 2011):** la **lotta al doping** come **tema prioritario**.

Grazie per
l'attenzione!